

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata **Primoconsumo** avente sede legale in Roma, Via Caracciolo n. 2 ed organizzata su base territoriale con sedi locali regionali (delegazioni regionali) e sedi provinciali e locali.

L'Associazione è liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa.

Art. 2 – Scopi ed attività

L'Associazione - quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari - tende al perseguimento del pieno sviluppo della persona umana attraverso la garanzia e la difesa dei suoi diritti ed interessi, sia individuali che collettivi. In particolare, l'Associazione si propone quale scopo quello di tutelare i diritti fondamentali dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori, come previsti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), nonché di favorire la consapevolezza dei loro diritti e di provvedere alla loro educazione.

L'Associazione persegue i suoi scopi sia a carattere nazionale, anche a livello territoriale, che a carattere internazionale, mediante le seguenti attività:

- rappresentanza e tutela degli interessi generali e diffusi dei consumatori, anche attraverso azioni giudiziarie, sia individuali che collettive;
- informazione collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per mezzo di internet, per mezzo di pubblicazioni ovvero per mezzo di programmi radio/televisivi;
- informazione ed assistenza individuale;
- organizzazione di seminari, convegni ed incontri, anche in collaborazione con altre associazioni italiane e straniere;
- ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi di cui al presente articolo.

Ai fini del migliore perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione, con determinazione del Consiglio Direttivo, può collaborare con enti ed organismi nazionali, stranieri e internazionali.

Art. 3 – Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione non ha scopo di lucro: non è pertanto ammessa alcuna redistribuzione degli utili.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci e di ogni altro soggetto

(privati, Stato, enti o istituzioni pubbliche, organismi internazionali) che intenda contribuire alle sue attività e, comunque al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2. Concorrono altresì a costituire il patrimonio dell'Associazione donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni ed entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. A tal fine, ed in virtù del fatto che essa gode della piena capacità di agire, l'Associazione può effettuare acquisti e vendite, nonché ricevere ed amministrare beni, ed in generale compiere qualsiasi operazione utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 – Soci

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi hanno carattere permanente, salvo il verificarsi di quanto previsto al penultimo capoverso, n. 1) e 3).

Sono soci ordinari le persone fisiche, maggiorenni e capaci di agire, che ne abbiano fatto richiesta scritta inviata alla sede dell'Associazione.

La qualità di socio si acquista mediante deliberazione insindacabile da parte del Consiglio direttivo e previo pagamento della quota associativa annuale.

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita dell'Associazione direttamente o per mezzo di rappresentanti direttamente eletti, ed in particolare partecipare all'assemblea;
- accedere, alle condizioni stabilite nel presente statuto, alle cariche di rappresentanza e di direzione;
- utilizzare tutti i servizi e le prestazioni fornite dall'Associazione ai propri associati;
- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione, se abbonati alle stesse.

Sono obblighi del socio:

- versare la quota associativa annuale;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- osservare le delibere validamente assunte in applicazione del presente statuto dall'Assemblea ovvero dagli altri organi sociali.

L'adesione all'Associazione è annuale ed è – in assenza di recesso, richiedibile in qualunque momento mediante richiesta scritta a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede sociale – automaticamente rinnovata.

La qualifica di socio può venire meno – previa formalizzazione da parte del Consiglio Direttivo - per i seguenti motivi:

- 1) per dimissioni;
- 2) per morosità;
- 3) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo in conseguenza del mancato rispetto delle norme e degli altri obblighi previsti dal presente statuto, ovvero per altri motivi che comportino indegnità (esemplificativamente, condanna penale per delitti di notevole rilevanza sociale, assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell'Associazione).

La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica.

Possono altresì far parte dell'Associazione le associazioni nazionali ed internazionali aventi le medesime finalità o perseguenti scopi simili, il cui statuto preveda espressamente l'assenza di fini di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche elettive, nonché gli altri requisiti previsti dall'art. 3 della L. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato).

Art. 5 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultano regolarmente iscritti all'Associazione anteriormente alla data di convocazione.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente ed in via straordinaria, sempre su convocazione del Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero richiesta di 1/3 dei soci.

La convocazione deve essere effettuata mediante inviti personali contenenti data, ora e luogo dell'adunanza e recapitati ai soci (anche a mezzo telegrammi, fax o email) ovvero, alternativamente, mediante pubblicazione sull'organo di stampa e/o sul portale dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie e lo scioglimento dell'Associazione devono, invece, essere adottate con la maggioranza assoluta dei soci.

Il voto in assemblea è personale e non può essere esercitato per delega.

Art. 7 – Attribuzioni dell'Assemblea

All'Assemblea sono demandate le seguenti funzioni:

- eleggere la Giunta, secondo le modalità previste da separato Regolamento;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare gli argomenti posti all'o.d.g. nell'avviso di convocazione assembleare;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 8 – La Giunta

La Giunta è l'organo di governo dell'Associazione e svolge una funzione consultiva, deliberativa e di indirizzo.

Essa è composta da 21 membri (compresi i 7 componenti del Consiglio Direttivo) eletti ogni 5 anni dall'Assemblea, tra coloro che siano soci dell'Associazione da almeno quattro anni consecutivi.

La Giunta è validamente costituita con la presenza personale di almeno 11 membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la Giunta.

Art. 9 – Attribuzioni della Giunta

Alla Giunta sono demandate le seguenti funzioni:

- nominare il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
- definire il programma e l'attività dell'Associazione;
- proporre le modifiche dello statuto;
- redigere il progetto di bilancio;
- stabilire la misura dei contributi associativi;
- proporre l'espulsione dei soci;
- individuare le aree territoriali e coordinare la loro attività, eventualmente promuovendo la costituzione dei gruppi territoriali nelle zone in cui l'Associazione non sia presente.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso dura in carica 5 anni, con la sola eccezione del Presidente, di cui all'art. 12, ed è

composto da:

- a) il Presidente (dell'Associazione), nominato dal Consiglio stesso tra i componenti della Giunta;
- b) un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, tutti nominati su proposta del Presidente, tra i membri del Consiglio Direttivo;
- c) tre Consiglieri;

I componenti del Consiglio Direttivo sono tutti nominati dalla Giunta su proposta del Presidente, tra i membri della medesima Giunta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento – salvo quanto previsto dall'art. 12, ultimo capoverso – lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

Il Segretario provvede alla cura delle incombenze amministrative; inoltre, in caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Presidente, presiede in sua vece le riunioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere gestisce l'attività finanziaria, la contabilità e la cassa dell'Associazione, nonché provvede alla redazione dei bilanci.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza personale di almeno 4 membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario, che presiede il Consiglio in assenza del Presidente.

Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio

Al Consiglio Direttivo sono demandate le seguenti funzioni:

- nominare il Presidente, alla scadenza del suo mandato;
- realizzare i programmi e le iniziative deliberate dalla Giunta;
- accettare e dimettere i soci;
- deliberare e redigere Regolamenti di attuazione, previo parere della Giunta.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Questi dirige l'Associazione ed è garante dell'attuazione delle indicazioni fornite dalla Giunta.

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

In caso di vacanza dell'organo ovvero di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente, che ne assume le veci, salvo l'incombente di presiedere le riunioni dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio Direttivo

che spetta al Segretario.

Art. 13 – Attribuzioni del Presidente

Al Presidente sono demandate le seguenti funzioni:

- rappresentare legalmente l'Associazione;
- promuovere l'indirizzo politico-programmatico dell'Associazione approvato dalla Giunta, per il perseguimento degli scopi statutari;
- proporre per la nomina il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- convocare e presiedere l'Assemblea, la Giunta ed il Consiglio Direttivo;
- adempiere ad ogni altra funzione demandatagli da uno degli organi dallo stesso presieduto.

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea dei soci, tra i soci che si sono distinti per dignità, moralità e integrità.

Alla scadenza del secondo mandato il Collegio verrà rinnovato con l'elezione di membri effettivi e supplenti tra coloro che siano soci dell'Associazione da almeno quattro anni consecutivi.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio nomina il suo Presidente alla prima adunanza, all'uopo, convocata dall'eletto più anziano in età.

Art. 15 Attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei probiviri sono demandate le seguenti funzioni:

- vigilare sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione;
- decidere sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti di esclusione;
- decidere sui ricorsi presentati contro decisioni che rigettino domande di iscrizioni;
- decidere sulle controversie di natura non patrimoniale tra i soci e l'Associazione e tra i soci e gli organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Suo Presidente entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso del socio o dell'organo sociale interessati.

Le decisioni del Collegio sono insuscettibili di impugnazione o gravame e precludono

l'azionabilità in via giudiziaria dei diritti o interessi da esse disposti, a pena di esclusione dall'Associazione.

Il Collegio ha competenza esclusiva sulle decisioni relative alle controversie di cui al presente articolo.

La carica di probiviri è assolutamente incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Convocazione degli altri organi sociali

La Giunta, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri sono convocati dal Presidente dell'Associazione di sua iniziativa ovvero su richiesta della maggioranza dei loro membri.

La convocazione deve essere effettuata mediante inviti personali contenenti data, ora e luogo dell'adunanza e recapitati ai componenti degli organi sociali (anche a mezzo telegrammi, fax o email), almeno 15 giorni prima dell'adunanza stessa, senza necessità di indicare l'ordine del giorno.

Anche in assenza di convocazione, gli organi di cui al paragrafo 1 sono in grado di deliberare validamente, qualora siano presenti tutti i loro membri.

Art. 17 – Cariche sociali

Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ma solo al rimborso delle spese sostenute, che possono essere anche forfettariamente quantificate per impegni di carattere permanente.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e avranno effetto dal momento dell'accettazione da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario.

I componenti degli organi dell'Associazione che non partecipino senza giustificato motivo, a più di tre adunanze, decadono dall'ufficio.

Qualora nel corso del mandato alcuno dei componenti degli organi sociali cessi, per qualunque ragione, di esercitare le proprie funzioni, i rispettivi organi di competenza – con le modalità previste dal presente statuto – provvederanno entro 90 giorni a nominare i nuovi membri che dureranno in carica per il periodo di tempo residuo.

In ogni caso, deve essere garantita la continuità dell'attività dell'Associazione, l'ordinaria amministrazione e l'adempimento degli impegni dell'Associazione verso terzi.

Il rinnovo delle cariche sociali avverrà alla scadenza delle stesse con le modalità previste in separato Regolamento.

Art. 18 – Verbali

Di ogni riunione degli organi sociali deve essere redatto processo verbale a cura del Segretario all'uopo nominato da chi presiede la riunione medesima.

Il verbale viene approvato mediante sottoscrizione del Segretario e del Presidente, o di chi ne fa le veci. Di esso ne deve essere data lettura alla successiva adunanza.

Articolo 19 – Organizzazione locale

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di sedi territoriali locali (Delegazioni regionali, Delegazioni provinciali, Delegazioni locali), aventi autonomia organizzativa, gestionale e funzionale.

Le suddette strutture territoriali sono, pertanto, solidalmente responsabili con l'Associazione per qualsiasi atto o fatto giuridico, amministrativo e contabile dalle stesse posto in essere.

L'Associazione, in ogni caso, non risponde delle obbligazioni contrattuali o extracontrattuali assunte dalle strutture territoriali senza previa consultazione ed approvazione dell'Associazione medesima.

Il rapporto gestionale-contabile tra l'Associazione e le strutture territoriali è disciplinato con separato Regolamento.

Resta inteso che tutti coloro che partecipano e compongono le strutture territoriali locali devono essere soci dell'Associazione.

Art. 20 – Organi ed attribuzioni delle strutture locali

Le strutture locali devono prevedere i seguenti organi:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta, costituita da almeno 3 membri;
- c) il Coordinatore, eventualmente coadiuvato da un Consiglio Direttivo (anch'esso composto da almeno 3 membri).

Le Delegazioni regionali sono gestite da un Coordinatore regionale, nominato dal Consiglio Direttivo, il quale rappresenta l'Associazione, congiuntamente al Presidente, davanti alle autorità locali ed agli organi giurisdizionali.

Al Coordinatore regionale spettano le seguenti funzioni:

- nominare e revocare, di concerto con il Consiglio Direttivo, i responsabili locali;
- organizzare e gestire, anche sulla base di statuti interni approvati dalle singole assemblee regionali, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, l'attività della Delegazione regionale;
- relazionare periodicamente alla Giunta in merito al complessivo andamento delle

attività sociali in sede regionale, anche alla luce delle periodiche relazioni fornitegli dai responsabili delle delegazioni provinciali e locali;

- promuovere e dare impulso all'attività dell'Associazione, nei limiti di quanto stabilito in apposito Regolamento;
- esprimere pareri in merito alle attività già assunte in sede nazionale dall'Associazione.

I Coordinatori regionali possono, inoltre, partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta, salvo il caso in cui non siano già membri della stessa.

Ai Coordinatori provinciali e locali sono demandate le seguenti funzioni:

- organizzare e gestire, anche sulla base di statuti interni approvati dalle singole assemblee (provinciali e locali) previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, l'attività della rispettiva Delegazione;
- relazionare periodicamente al Coordinatore regionale in merito al complessivo andamento delle attività sociali in sede provinciale e locale.

Art. 21 – Rendiconto

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il mese di Aprile.

I bilanci devono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della riunione assembleare ordinaria, affinché possano essere consultati da tutti i soci.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva, a disposizione per l'assolvimento degli scopi istituzionali.

Art. 22 – Durata e scioglimento

L'Associazione non ha limiti di durata.

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori che provvederà(nno) alle incombenze del caso.

Eventuali utili o avanzi di gestione risultanti dalla liquidazione saranno devoluti, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, in accordo con quanto previsto dalla legge.

Art. 23 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai

principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 24 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo, che provvede contestualmente alla nomina delle cariche nel suo interno ed alla attribuzione delle relative funzioni previste ai sensi degli artt. 10 e ss.

Il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea per il primo rinnovo della Giunta e conseguentemente degli altri organi sociali, entro il 2012.